

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

81° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri. – Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 7 e *passim*

BERTONI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 8, 9

BUCCIERO (*AN*), *relatore alla Commissione* 3, 7, 9 e *passim*

CENTARO (*Forza Italia*) 8, 9, 10

GRECO (*Forza Italia*) 13

MIRONEL, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 9, 14

RUSSO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 9, 10, 11

I lavori hanno inizio alle ore 8,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1496 e 2157.

Riprendiamo l'esame degli articoli del testo licenziato per l'Assemblea dalla Commissione al termine dell'esame in sede referente e assunto successivamente a base per la discussione in sede deliberante, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

1. Nell'articolo 7, primo comma, numero 2), della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per taluno dei delitti previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni».

2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

«Art. 75-bis. - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.».

3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole «articoli 59, 60, 75,» sono inserite le seguenti: «75-bis,».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, nell'articolo 75-bis, ivi richiamato, dopo le parole: «sequenze di immagini in movimento», aggiungere le altre: «, anche se realizzati e commercializzati in abbinamento ad altro prodotto principale di natura merceologica diversa».

10.1

IL RELATORE

Al comma 2, nell'articolo 75-bis, ivi richiamato, dopo le parole: «sequenze di immagini in movimento», aggiungere le altre: «, anche se realizzati e commercializzati in abbinamento ad altro principale prodotto».

10.2

IL RELATORE

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, l'espressione «Ente italiano per il diritto d'autore» ovunque ricorra è sostituita dall'espressione: «Società italiana degli autori ed editori (SIAE)».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 181-bis. - *I*. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui all'articolo 171-ter, la SIAE appone un contrassegno su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma,

come disciplinato nel comma 2 del presente articolo e destinato ad essere posto comunque in commercio o ceduto in uso a qualunque titolo a fine di lucro.

2. Tutti i supporti audiovisivi e fonografici destinati alla vendita e al noleggio per il mercato ad uso privato e discografico, sui quali siano riprodotte o registrate opere dell'ingegno tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, riservate al circuito televisivo, cinematografico, o alla proiezione privata, devono essere muniti di marchio con codice a barre, denominato contrassegno, rilasciato dalla SIAE, da apporsi in posizione facilmente visibile sull'esterno della videocassetta o di altro supporto audiovisivo o fonografico.

3. Il contrassegno è apposto ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

4. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno non è apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime.

5. Le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuate dalla SIAE e dalle associazioni di categoria nei termini più idonei a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere.

6. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere agevolmente alterato o contraffatto, e da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì la indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

7. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno».

A quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, sopprimere il comma 2.

12.1

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, sopprimere il comma 2.

12.2

CENTARO, GRECO

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 2, dopo la parola: «noleggio», inserire le altre: «, ove autorizzato».

12.3

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 2, sostituire la parola: «discografico», con l'altra: «fonografico».

12.4

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 2, dopo le parole: «devono essere muniti di» sopprimere le seguenti: «marchio con codice a barre, denominato»; al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «le spese e gli oneri anche per il controllo sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore».

12.6

PETTINATO

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «marchio con codice a barre», con l'altra: «codice».

12.7

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 2, sopprimere le parole: «a barre».

12.8

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le opere cinematografiche o assimilate iscritte nel registro speciale di cui al secondo comma dell'articolo 103, il contrassegno è apposto sulla base delle risultanze del registro stesso».

12.15

PETTINATO

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 4, sostituire le parole da: «contrassegno» fino alla fine, con le seguenti: «deve essere apposto anche sui supporti contenenti programmi per elaboratore elettronico disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati mediante elaboratore elettronico o qualsiasi altra apparecchiatura che ne emuli le funzioni».

12.9

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato al comma 4, sopprimere le parole: «eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti.».

12.10

PETTINATO

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato al comma 5 dopo le parole: «più idonei», inserire le seguenti: «a consentirne la facile visibilità e».

12.11

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le parole: «da non poter essere agevolmente alterato o contraffatto, e».

12.12

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «deve contenere», aggiungere le altre: «ove possibile».

12.13

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 181-bis, ivi richiamato, al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il commercio dei supporti fonografici usati, semprechè originariamente legittimamente prodotti in osser-

vanza delle vigenti leggi sul diritto d'autore, e svolto in ossequio delle autorizzazioni amministrative in vigore, deve essere autorizzato dalla SIAE che, dietro richiesta dell'esercente, rilascerà apposito contrassegno da applicare sui supporti usati, realizzato in conformità a quanto previsto al comma 5 del presente articolo».

12.14

IL RELATORE

Prima di passare all'esame delle singole proposte emendative, comunico che la 1^a Commissione ha espresso il seguente parere condizionato sull'articolo 12: «La Commissione, inoltre, quali condizioni al parere predetto ritiene che il contrassegno previsto dall'articolo 12 non possa essere apposto ai beni prodotti nei paesi dell'Unione europea, in conformità alla loro legislazione nazionale, senza determinare una violazione della normativa comunitaria sulla libera circolazione».

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Personalmente, non riesco a capire questo parere della 1^a Commissione perchè finora il contrassegno non ha creato problemi di sorta. Infatti, è dal 1997 che esso è stato reso obbligatorio e riguarda tutte le cassette audio e video prodotte e importate in Italia; successivamente, esso è stato esteso anche a tutti i supporti contenenti fonogrammi o videogrammi, così come stabilito dall'articolo 171-ter, lettera c). Il disegno di legge al nostro esame stabilisce che detto contrassegno, rilasciato dalla SIAE, debba consistere in un codice a barre, ma io, con l'emendamento 12.7, propongo che si parli semplicemente di «codice», così da consentire, qualora in futuro la tecnica si evollesse, di applicare un contrassegno diverso più efficace.

Al momento, quindi, mi sembra difficile superare la condizione posta dalla 1^a Commissione; eliminare il contrassegno, infatti, significherebbe rendere più difficili i controlli, tradendo lo spirito del provvedimento in esame che invece dovrebbe consentire un sempre maggiore contrasto dei fenomeni di contraffazione.

PRESIDENTE. Il problema, in effetti, è reale perchè i principi che regolano i rapporti con i nostri *partner* non ci consentono di ipotizzare che, al momento dell'entrata nel nostro paese di questi prodotti, debba essere prevista – come condizione per la loro circolazione – l'apposizione del marchio della SIAE.

Noi, con l'attuale dizione del comma 2, fissiamo tale condizione e la tuteliamo con una sanzione penale, creando quindi un *vulnus* effettivo alla normativa comunitaria sulla libera circolazione.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Del comma 2, però, è stata proposta la soppressione.

PRESIDENTE. Ma del contrassegno si parla poi anche nel comma 3.

BERTONI. Io voglio dire, in via generale, che le osservazioni del relatore, prima e del Presidente, poi, mi hanno rafforzato in una convinzione che ho sempre avuto, anche per esperienza giudiziaria, e cioè che la SIAE è un organismo tra il poliziesco e il tributario, tra il vessatorio e l'esattoriale, insomma, è una sanguisuga. Pertanto, sono nettamente contrario al comma di cui abbiamo parlato, anche per le ragioni ribadite dal Presidente con la lettura del parere della 1^a Commissione permanente. Direi che tutto l'articolo 12 è ispirato ad un criterio con il quale vengono attribuiti alla SIAE poteri particolari, in sostanza di polizia giudiziaria, ma anche di più, una specie di polizia che dovrebbe in sostanza occuparsi di tutto ciò che si produce in questa materia così delicata che attiene all'informazione, alla riproduzione di opere dell'ingegno. Quindi sono nettamente contrario non solo al comma di cui si parla, ma a tutto l'articolo in esame, contro il quale voterò.

CENTARO. Signor Presidente, volevo sottolineare come con gli emendamenti in esame viene chiesta la soppressione del comma 2 dell'articolo 181-*bis*, ed è tale comma che crea il problema. Bisogna però anche dire che, coordinando tra loro i commi rimasti, non vi è – credo – un problema di libera circolazione, perchè il contrassegno viene apposto ai soli fini della tutela dei diritti dell'autore, previa attestazione dell'esecuzione di certi obblighi, in base ai trattati e alle ratifiche dei trattati internazionali che l'Italia e questo Governo si sono impegnati ad osservare ai fini della tutela dei diritti dell'autore, del rispetto della normativa relativa alla legislazione nazionale del paese ove viene eseguito il controllo e via di seguito. Non vi è allora divieto alla libera circolazione, ma semplicemente un controllo della corresponsione del diritto d'autore, così come disciplinato. Il controllo viene attestato attraverso il rilascio del bollino. Non mi pare quindi che ci sia proprio una norma insuperabile ai fini del divieto della libera circolazione. D'altra parte, fino ad oggi si è avuto lo stesso sistema. Non mi pare che vi siano state reprimende da parte dell'Unione europea o di altri organismi di controllo internazionale.

Vi è da dire anche che, al di là della problematica riguardante i poteri della SIAE, sulla quale è inutile soffermarsi, la grande malavita organizzata si sta indirizzando su questo mercato, che è particolarmente redditizio; non si svolge più nelle bancarelle dei vicoli di Napoli, ma nell'ambito del grande commercio internazionale ed in funzione del riciclaggio di denaro sporco attraverso questo circuito. È evidente che è necessario avere un sistema di controlli serio ed efficace. La SIAE non è, leggendo il testo di legge, una sorta di polizia giudiziaria perchè vengono mantenuti i precedenti poteri. I nuovi poteri vengono attribuiti al Garante per la radiodiffusione, che può utilizzare eventualmente la SIAE.

Il problema della SIAE non attiene a questo disegno di legge. La potremmo anche eliminare dall'universo degli enti pubblici italiani, ma è problema che dovrà essere affrontato separatamente.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei fare un intervento sull'ordine dei lavori. Qui stiamo discutendo su emendamenti all'articolo 12 e riferiti all'articolo 181-*bis*, ma uno degli emendamenti è soppressivo del comma 2 e su questo il relatore ha espresso parere favorevole. Forse potremmo procedere alla votazione, risolvendo eventualmente in tal modo tutti i problemi.

PRESIDENTE. Probabilmente non basta quella soppressione perchè anche i commi 3 e 1 dell'articolo 181-*bis* sono interessati dalla questione. Se il problema fosse risolto con il suo emendamento, senatore Russo, sarei contento, ma il problema è più complesso.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. La condizione posta dalla 1^a Commissione a quanto pare si riferisce non al prodotto in Italia, ma a ciò che è stato prodotto nei paesi stranieri. Quindi si pone il problema soltanto relativamente alla produzione nei paesi dell'Unione europea. E peraltro anche gli imprenditori italiani possono produrre questi supporti e queste opere in altri paesi dell'Unione europea. E allora, fermo restando l'obbligo per il prodotto che viene realizzato in Italia, per quanto riguarda i produttori stranieri si potrebbe demandare il tutto ad un regolamento di attuazione per verificare poi la compatibilità di questo strumento con le normative dei singoli Stati dell'Unione creata con il Trattato di Roma. Si potrebbe fare in questo modo e superare il problema. Questo lo dico solo per poter superare la condizione posta dalla 1^a Commissione.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei proporre al relatore, se lo ritiene, una modifica. Basterebbe infatti modificare la prima parte del terzo comma, laddove si dice «previa attestazione», prevedendo che, se si dimostra di avere assolto gli obblighi relativi al diritto d'autore nel paese di origine, va tutto bene.

PRESIDENTE. È proprio questo il punto, cioè che la libera circolazione non sopporta queste previe dimostrazioni.

BERTONI. Certo, altrimenti non è libera, ma condizionata. Ci dobbiamo scrollare di dosso questi apparati esattoriali e vessatori!

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ci sono gli obblighi previsti dal paese produttore, perchè altrimenti, se s'importano in Italia prodotti contraffatti, non possiamo controllarli nel caso in cui provengano dalla Francia o da un altro paese comunitario. E allora è semplice aggirare il problema.

CENTARO. Se c'è la libera circolazione delle merci, e un prodotto del genere viene realizzato in Italia, cosa succede? Quello è contrabbando, è contraffazione di prodotti!

PRESIDENTE. Se vogliamo realizzare qualcosa in conformità al parere della 1^a Commissione, dobbiamo inserire una qualche espressione che faccia salvi i prodotti provenienti da altri paesi dai controlli che noi legittimamente sul piano interno possiamo disporre con questo contrassegno della SIAE. Perchè altrimenti anche il riferimento alla legislazione nazionale del paese di produzione e ad una necessità di attestazione ci pone in contrasto con il principio di libera circolazione. Vorrei allora capire cosa dice il relatore su questo punto.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Convergo anch'io su questa necessità. Il problema è appunto la formulazione di un periodo che dovrebbe servire a superare la condizione. Forse converrebbe accantonare la questione.

PRESIDENTE. Mi rivolgo anche ai presentatori degli emendamenti.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, si potrebbe dire «fatta salva la normativa europea sulla libera circolazione delle merci».

PRESIDENTE. Credo si tratti di una materia molto delicata.

CENTARO. Signor Presidente, un conto è il principio della libera circolazione dei beni, altro è la libera circolazione di prodotti che sono stati illecitamente realizzati anche all'estero. Si tratta di due cose distinte e separate: il principio della libera circolazione vale soltanto per beni che siano stati legittimamente prodotti in uno Stato dell'Unione europea.

PRESIDENTE. Ma questo presuppone che vi sia un controllo su tutti i beni che arrivano in Italia.

CENTARO. Questo è logico perchè chi illecitamente realizza un prodotto in un paese dell'Unione europea commette comunque un reato che va punito. Questo però non c'entra nulla con il principio della libera circolazione dei beni.

RUSSO. Vorrei ricordare che il contrassegno SIAE non viene introdotto da questo disegno di legge perchè già la legge vigente lo prevede. Il provvedimento al nostro esame contiene soltanto delle norme che ne disciplinano l'applicazione; nell'articolo 15 si punisce chi vende o noleggia videocassette o musicassette non recanti il marchio SIAE ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei fare un altro esempio. La normativa sui prodotti alimentari prevede che vi sia una dichiarazione sull'involucro, in lingua italiana, che attesti che un certo alimento abbia certe caratteristiche, ad esempio che non contenga

determinati coloranti e così via. Moltissimi alimenti sono confezionati negli Stati Uniti dove, per poter vendere in Italia, devono osservare la nostra legge e quindi confezionare i prodotti riportando in lingua italiana l'elenco dei vari componenti, nel rispetto della nostra normativa. Questa, quindi, è una condizione che la legge italiana impone al produttore straniero.

La stessa cosa può dirsi per il caso in questione: se volete importare in Italia prodotti audiovisivi e fonografici, dovete apporre un marchio, qualunque esso sia. È la stessa identica situazione, ma con questo non è che impediamo la libera circolazione delle merci.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere una sola osservazione, con questo rispondendo anche al senatore Centaro. Io credo che il principio della libera circolazione certamente comporti che i beni illecitamente prodotti possano essere dimostrati come tali, ma con un controllo *ex post*. Il fatto è che il controllo non può essere preventivo; se si dimostra l'illecita fabbricazione di determinati prodotti, in termini repressivi si può intervenire; è l'attestazione preventiva che si pone in contrasto con il principio della libera circolazione.

RUSSO. Vorrei chiedere un chiarimento. Io credo che una musicassetta prodotta all'estero legittimamente sconti, nel paese d'origine, il pagamento dei diritti d'autore. Ora, nel momento in cui tale supporto viene importato in Italia, in base alla legislazione nazionale risulterà, se è prodotto lecitamente, che ha scontato il pagamento di tali diritti. Mi chiedo allora se il contrassegno SIAE abbia senso sui supporti che vengono importati o soltanto su quelli che vengono prodotti in Italia. Se la risposta fosse la seconda, infatti, basterebbe aggiungere al comma 1 le parole «prodotti in Italia», delimitando così l'ambito di applicazione della norma.

PRESIDENTE. Questo è il punto centrale della questione. In considerazione, però, della complessità delle problematiche in discussione, propongo l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 12, con un invito al relatore ad una riformulazione del testo, da sottoporre nuovamente al parere della 1^a Commissione.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 13.

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

«Art. 182-*bis*. – 1. La funzione di vigilanza sulla pirateria televisiva, satellitare, fonografica e audiovisiva spetta alla SIAE e all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Art. 182-ter. - 1. Gli ispettori della SIAE e del Garante per la radio-diffusione e l'editoria hanno il compito di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, attraverso la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).

2. La vigilanza è esercitata anche nei confronti di soggetti che compiano l'abuso senza fini di lucro e fuori dell'esercizio di attività imprenditoriale.

3. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione o ricezione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonchè le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso la emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica.

4. L'inottemperanza alle richieste di accesso o di esibizione è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Art. 182-quater. - 1. Gli ispettori della SIAE e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di accertamento di violazioni delle norme di legge, compilano processo verbale da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nel comma 1 dell'articolo 182-bis, ivi richiamato, sostituire le parole: «sulla pirateria» con le seguenti: «al fine di prevenire e reprimere le violazioni della presente legge in materia».

13.1

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nel comma 1 dell'articolo 182-bis, ivi richiamato, sopprimere le parole: «alla SIAE e».

Conseguentemente, sopprimere i riferimenti alla SIAE nel testo dei successivi articoli 182-ter e 182-quater, richiamati nel medesimo articolo

13.2

SALVATO

In tutto l'articolo, sostituire le parole: «Garante per la radiodiffusione e l'editoria» con le seguenti: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

13.3

IL RELATORE

In tutto l'articolo, sostituire le parole: «Garante per la radiodiffusione e l'editoria» con le seguenti: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

13.4

BONFIETTI

In tutto l'articolo, sostituire le parole: «Garante per la radiodiffusione e l'editoria» con le seguenti: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

13.5

PETTINATO

Al comma 1, sopprimere il comma 2 dell'articolo 182-ter ivi richiamato.

13.6

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nel comma 3 dell'articolo 182-ter ivi richiamato, dopo le parole: «locali» aggiungere le seguenti: «aperti al pubblico».

13.7

RUSSO, SENESE

Prima di procedere all'illustrazione degli emendamenti, vorrei ricordare un'altra segnalazione fatta dalla 1^a Commissione permanente, cioè che non è accettabile l'estensione della portata dell'articolo 650 del codice penale all'inottemperanza alle richieste di accesso o di esibizione provenienti dagli ispettori indicati nell'articolo 13, occorrendo salvaguardare un ragionevole equilibrio nelle misure sanzionatorie.

GRECO. E poi c'è la lettera c) di quel parere.

PRESIDENTE. Certo, anche di quella va tenuto conto. Si invita infatti la Commissione a valutare l'opportunità di affidare anche ad altri organi le funzioni di vigilanza.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 13.1 non attiene alla condizione trattata dal parere espresso dalla 1^a Commissione, e quindi possiamo esaminarlo.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il relatore non aveva proposto una riformulazione che accorpava questi emendamenti all'articolo 13?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dato che incombono i lavori dell'Aula, in cui si discutono le interrogazioni sulle vicende della Campania, propongo di sospendere i nostri lavori per partecipare ai lavori dell'Aula.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta alla seduta pomeridiana.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. VINCENZO FONTI

